

Data: 29 febbraio 2016
Da: Segreteria Lombardia
Cell:
E-mail: segr.lombardia@anaao.it
Regione: Lombardia

Carissima Paola,

Come d'accordo ti invio le note che mi hanno preparato i miei associati ex ASL in merito alle certificazioni medico legali per patenti porto d'armi e quant'altro.

Loro continuano ad ascrivere questa attività nell'ambito della LP intramoenia; in realtà si tratta di certificazioni rilasciate in modo non esclusivo dal SSN e non sono LEA;

In buona sostanza queste sono certificazioni a prezzo calmierato(il cittadino paga € 42 di cui 20 vanno al medico 5 al personale di supporto ed il resto all'Azienda) conveniente per il cittadino.

L'anomalia risiede nella particolare situazione Lombarda alla luce della L 23 che ha scombussolato gli equilibri.

Ti allego alcune note scritte da loro, una ipotesi di accordo da fare con la DG Welfare (ho già l'accordo di massima in proposito) e la L. 23 .

I requisiti di legge per i certificatori sono evidenziati nella nota 2. Ti allego altresì una sentenza di Bergamo a cui avevamo fatto ricorso alcuni anni orsono nota 5

Se ti fosse possibile mandarmi la risposta per il 9/3 ti sono grato.

Ciao Silverio

Roma, 04/03/2016

Prot. n. 389/2016/Servizi

RISPOSTA:

L'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27.03.2000, rubricato come "*atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività libero professionale intramoenia della dirigenza sanitaria*", prevede che il personale, il quale, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale conforme alle prestazioni erogate in regime istituzionale nella struttura e nella disciplina di appartenenza, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, altra tipologia di attività, purché in possesso della relativa specializzazione.

Pertanto, in base a tale disposizione, la circostanza che l'Azienda di appartenenza non preveda tra le proprie linee di attività istituzionali l'attività certificativa delle patenti non preclude ai relativi sanitari di svolgerla in regime intramoenia.

La disposizione in esame è applicabile ai dirigenti sanitari interessati, i quali possiedono i requisiti necessari per l'espletamento dell'attività certificativa, anche considerato che la Regione Lombardia ha autorizzato – ed autorizza tuttora – lo svolgimento di tale attività certificativa in regime di intramoenia.

Cordiali saluti

Avv. Francesco Maria Mantovani

Consulente Legale Anaaoo Assomed